

**RISOLUZIONE IN COMMISSIONE**

La XI Commisisione,

premesso che:

il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375 aveva bloccato l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità;

la sospensione predetta era stata confermata dal comma 54, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

il comma 55, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabiliva che l'accesso al pensionamento di anzianità dei lavoratori che avevano presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, per accedere al pensionamento entro il 1998, sarebbe stato determinato, salvo diversa volontà da manifestare da parte degli interessati, con decreto interministeriale;

le amministrazioni hanno prima accettato le domande di pensione effettuate dal personale delle forze di polizia, poi hanno chiesto la revoca in base al decreto che prevedeva la sospensione;

risulta che non tutti gli interessati abbiano ricevuto regolare notifica degli atti anche per la sopravvenuta sanatoria;

il decreto del ministero del lavoro di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica in data 30 marzo 1998 ha effettivamente stabilito la data per l'accesso al trattamento pensionistico del suddetto personale e il fatto di dover manifestare la propria volontà in termini formali solo nel caso in cui l'interessato non avesse voluto usufruire delle modalità di accesso al trattamento pensionistico che sarebbero state poi stabilite da un successivo decreto, optando sostanzialmente per il mantenimento del rapporto d'impiego

secondo la nuova normativa, ha ingenerato dubbi e perplessità nel personale delle forze di polizia soggetto a sospensione;

tali dubbi e perplessità, ingenerati da una disposizione legislativa di non perfetta chiarezza ed intervenuta dopo il susseguirsi di interventi sospensivi, di loro conferme ed interpretazioni, hanno condotto numerosi appartenenti alle forze di polizia a manifestare comunque con atto formale la propria volontà anche nel caso di conferma dell'intenzione di essere collocati in congedo con diritto a pensione;

la suddetta conferma di volontà è stata sottoscritta anche poiché non erano certamente noti né conoscibili i contenuti del decreto interministeriale, da emanarsi peraltro dopo la scadenza dei termini temporali per la presentazione della dichiarazione da parte degli interessati;

le competenti direzioni generali starebbero determinando il collocamento in quiescenza con diritto a pensione del solo personale delle forze di polizia che dopo l'emanazione della legge n. 449 del 1997 ed avendo comunque chiesto la revoca della propria domanda di pensionamento, non avevano formalizzato altra istanza o manifestazione di volontà;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché il collocamento in congedo con diritto a pensione con le modalità previste al citato decreto interministeriale venga comunque concesso a tutti gli appartenenti alle forze di polizia che abbiano comunque manifestato volontà in tal senso, sia con il tacito assenso previsto dalla legge n. 449 del 1997, sia con dichiarazioni rese alla propria amministrazione dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

(7-00698) « Colucci, Ascierto, Contento, Menia, Gasparri ».